



**CONSORZIO DI BONIFICA  
PIANURA VENETA TRA LIVENZA E TAGLIAMENTO**

**PORTOGRUARO (VE)**

Approvato con provvedimento adottato dalla Giunta Regionale nella seduta dell'8 agosto 2003

# **S T A T U T O**

## CAPO 1°

### NATURA GIURIDICA – SEDE – FINI – COMPRESORIO – PERIMETRO

#### Art. 1 – Natura giuridica - Sede

Il Consorzio di bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento costituito con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1228 del 7 marzo 1978 è retto dal presente Statuto.

Il consorzio, ente di diritto pubblico – ai sensi dell’art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell’art. 2 della legge regionale 13 febbraio 1976, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni – ha sede in Portogruaro.

#### Art. 2 – Finalità

Il consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali a fini economici e sociali nell’ambito della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti.

In particolare provvede:

- a) alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici vigenti, nei modi stabiliti dalle leggi statali n. 183/1989, n. 36/1994, dal decreto legislativo n. 152/99 e dalle leggi regionali n. 1/91 e n. 25/96;
- b) ad assicurare la sua partecipazione all’elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici nonché dei piani e programmi di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti;
- c) all’esecuzione delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l’ultimazione, il completamento funzionale e l’estendimento delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d’acqua superficiali, nonché il ripristino, l’adeguamento e l’ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della Regione o di altri Enti territoriali, affidate in concessione;
- d) alla manutenzione e all’esercizio delle opere di cui alla precedente lettera c);
- e) alla vigilanza sull’adempimento delle direttive del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale;
- f) a contribuire all’azione pubblica per la tutela delle acque destinate all’irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica, nonché a concorrere ad individuare lo stato e le eventuali fonti di inquinamento e le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle acque;
- g) al riutilizzo, in collaborazione con gli Enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione;
- h) ad esercitare le funzioni previste per i Consorzi di utilizzazione idrica in armonia con le direttive

dell'Autorità di Bacino, sotto l'osservanza e con i benefici delle relative leggi speciali, nonché a collaborare con le Autorità ed i Soggetti gestori del servizio idrico integrato;

- i) a concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale, di difesa del suolo, di risanamento delle acque – anche col fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione – di fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi;
- j) ad assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta regionale, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
- k) all'assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;
- l) a coordinare le iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque e la gestione della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori;
- m) a coordinare gli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche;
- n) ad assumere, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione, tenendo distinte le rispettive gestioni, le funzioni di consorzio di miglioramento fondiario sotto l'osservanza delle relative leggi speciali;
- o) a partecipare ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica, per l'irrigazione e per attività ad esse collegate, nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente;
- p) ad ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle acque.

### **Art. 3 – Comprensorio**

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha. 57.355 che ricadono nelle seguenti Province e Comuni:

PROVINCIA DI VENEZIA:

Comuni di:

1) Annone Veneto	Sup. Ha.	2.562
2) Caorle	Sup. Ha.	9.508
3) Cinto Caomaggiore	Sup. Ha.	2.147
4) Concordia Sagittaria	Sup. Ha.	6.653
5) Fossalta di Portogruaro	Sup. Ha.	3.115
6) Gruaro	Sup. Ha.	1.721
7) Portogruaro	Sup. Ha.	10.232
8) Pramaggiore	Sup. Ha.	2.420
9) San Michele al Tagliamento	Sup. Ha.	10.579
10) Santo Stino di Livenza	Sup. Ha.	6.318

11) Teglio Veneto	Sup. Ha.	1.153
-------------------	----------	-------

<b>Totale provincia di Venezia</b>	<b>Sup. Ha.</b>	<b>56.408</b>
------------------------------------	-----------------	---------------

PROVINCIA DI TREVISO:

Comuni di:

1) Motta di Livenza	Sup. Ha.	947
---------------------	----------	-----

<b>Totale provincia di Treviso</b>	<b>Sup. Ha.</b>	<b>947</b>
------------------------------------	-----------------	------------

<b>Totale generale</b>	<b>Sup. Ha.</b>	<b>57.355</b>
------------------------	-----------------	---------------

#### **Art. 4 – Perimetro del Comprensorio e Perimetro di contribuenza**

Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge:

a NORD:

lungo la Strada Statale n. 53 per il tratto che va dall'incrocio con la strada denominata "Muggia Inferiore" alla intersezione della già menzionata Strada Statale con il confine fra la Regione Veneto e la Regione Friuli-Venezia Giulia; segue quindi il detto confine sino all'argine del fiume Tagliamento, nei pressi di Mussons;

ad EST:

lungo l'argine del fiume Tagliamento sino al Mare Adriatico;

a SUD:

lungo il mare Adriatico sino al fiume Livenza;

ad OVEST:

lungo l'argine del fiume Livenza sino all'incrocio della strada "Muggia Inferiore" con la Strada Statale n. 53,

mentre il perimetro di contribuenza è quello definito dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 54 del 16 luglio 1999 e relativa cartografia.

### **CAPO 2°**

#### **ORGANI DEL CONSORZIO**

#### **Art. 5 – Organi del Consorzio**

Sono organi del Consorzio:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## Sezione 1^ - Il Consiglio

### Art. 6 – Composizione

Il Consiglio è composto da:

- trenta consiglieri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dall'Assemblea dei proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di legge, iscritti nel catasto dell'Ente e tenuti a pagare il contributo consortile;
- un rappresentante per ogni Provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile;
- un rappresentante della Regione;

Le norme disciplinanti l'elettorato attivo e passivo e le operazioni elettorali sono contenute nella legge regionale 13 gennaio 1976 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni e nel regolamento per le elezioni.

### Art. 7 – Competenze

Il Consiglio determina l'indirizzo amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile.

Spetta al Consiglio:

- a) eleggere nel suo interno, con separate votazioni, adottate a maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente e i cinque componenti della Giunta;
- b) eleggere due revisori dei conti effettivi e due supplenti;
- c) fissare gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi consorziali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Giunta regionale;
- d) adottare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
- e) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
- f) approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi eventuali aggiornamenti annuali;
- g) approvare il programma annuale di attività unitamente al bilancio preventivo;
- h) adottare il regolamento per le elezioni;
- i) predisporre il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale;
- j) convocare l'Assemblea per le elezioni del Consiglio;
- k) formulare le proposte ed esprimere i pareri indicati all'art. 13 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3;
- l) delimitare il perimetro consortile di contribuenza; adottare il piano di classifica per il riparto provvisorio e definitivo delle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al consorzio, nonché degli oneri generali di funzionamento;
- m) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- n) deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei Residui attivi e passivi;
- o) deliberare l'assunzione di mutui, salvo il disposto del successivo art. 10, lett. l);
- p) deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Giunta;
- q) deliberare in riguardo al perseguimento delle finalità dell'ente, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali

- immobiliari;
- r) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;
  - s) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente;
  - t) deliberare la decadenza dalla cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 18.

## **Art. 8 – Convocazione**

Il consiglio si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.

La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica o a mezzo telefax o con altro mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento.

Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.

Il Consiglio è altresì convocato, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti la Giunta o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del successivo art. 28, ultimo comma.

Il Consiglio si riunisce in prima seduta entro 50 giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Presidente uscente.

Assume la presidenza provvisoria il consigliere eletto con il più alto numero di voti preferenziali.

Nella prima riunione il Consiglio procede all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti la Giunta.

## **Sezione 2<sup>^</sup> - Giunta**

### **Art. 9 – Composizione**

La Giunta è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e da cinque altri membri eletti ai sensi dell'art. 7 lett. a), nonché dal rappresentante della Regione.

## **Art. 10 – Competenze**

Spetta alla Giunta:

- a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) nominare i componenti dei seggi elettorali;
- c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- d) predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni;
- e) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- f) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni;
- g) definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
- h) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell'ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
- i) deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica di cui all'art. 7 lett. l) e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio;
- j) definire le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari;
- k) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;
- l) deliberare sull'assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà;
- m) deliberare sui progetti e sulle perizie di variante;
- n) disporre sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- o) deliberare sugli accordi di programma fra i Consorzi e le altre Autorità locali per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;
- p) disporre per l'aggiornamento del catasto consortile, nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;
- q) predisporre ed aggiornare il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 9 del 1983 e successive modifiche ed integrazioni;
- r) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
- s) proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea e gli eletti;
- t) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio;
- u) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – sempre che non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio – dandone notizia al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva.

### **Art. 11 – Provvedimenti di urgenza**

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio, la Giunta può deliberare sulle variazioni di bilancio previste all'art. 7, lett. m), nonché sulle materie previste alle lettere k) e o) del medesimo articolo.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua riunione immediatamente successiva.

### **Art. 12 – Convocazione**

La Giunta viene convocata almeno sei volte all'anno dal Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni della Giunta avranno luogo nella sede consorziale.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o a mezzo telefax o con altro mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento spedita ai componenti almeno quattro giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti la Giunta almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.

## **Sezione 3<sup>^</sup> - Presidente – Vicepresidente**

### **Art. 13 – Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, con facoltà di delega al Direttore limitatamente alle funzioni di cui alla lettera f) del secondo comma del presente articolo.

Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:

- a) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
- b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
- c) sovrintende l'Amministrazione consorziale;
- d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica della Giunta;

- e) vista i pagamenti e le riscossioni;
- f) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
- g) stipula, sulla base delle deliberazioni della Giunta, gli accordi di programma con gli Enti locali ricadenti nel comprensorio;
- h) delibera in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione della Giunta, sulle materie di competenza della Giunta stessa escluse quelle indicate all'art. 10, lett. u), e all'art. 11. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Giunta nell'adunanza immediatamente successiva.

#### **Art. 14 – Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

### **Sezione 4<sup>^</sup> - Disposizioni comuni**

#### **Art. 15 – Accettazione cariche elettive**

L'elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art. 10, lett. s).

Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio nella prima seduta.

L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Giunta si perfeziona con l'accettazione della carica dichiarata seduta stante al Consiglio o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente della Giunta, il Consiglio procederà a nuova elezione.

#### **Art. 16 – Durata cariche elettive**

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.

Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.

Le elezioni del Consiglio potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

#### **Art. 17 – Scadenza cariche elettive**

I componenti il Consiglio entrano in carica all'atto della scadenza dell'Amministrazione uscente.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Giunta entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 15.

Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.

#### **Art. 18 – Cessazione cariche elettive**

La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio, per le seguenti cause:

- dimissioni;
- decadenza che viene pronunciata dal Consiglio quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità;
- annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacità od eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
- per mancata partecipazione al Consiglio o alla Giunta per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- per inottemperanza all'obbligo previsto dal successivo art. 23.

#### **Art. 19 – Dimissioni e decadenza dalle cariche**

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Presidente del Consorzio.

Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

#### **Art. 20 – Vacanza cariche**

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito con deliberazione del Consiglio - da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio - al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti la Giunta cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio per provvedere alla loro sostituzione.

Nel caso che il numero dei componenti assegnati al Consiglio scenda al di sotto della maggioranza, dovrà essere convocata l'assemblea degli elettori per il rinnovo del Consiglio stesso, secondo le disposizioni e procedure previste nella legge regionale n. 3/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel regolamento delle elezioni.

### **Art. 21 – Validità adunanze**

Le adunanze del Consiglio, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Le adunanze della Giunta, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

### **Art. 22 – Segreteria organi consorziali**

Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta con voto consultivo.

La Segreteria degli organi consorziali viene svolta dal Direttore e da funzionario da lui delegato.

Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio e della Giunta altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

### **Art. 23 – Astensioni**

Il Consigliere o il componente la Giunta che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.

La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltre che la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

### **Art. 24 – Votazioni**

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempre che serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

### **Art. 25 – Verbali adunanze**

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario.

### **Art. 26 – Pubblicazione deliberazioni**

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione.

Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo o non lavorativo. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione a disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità a quanto disposto nella legge n. 241/90 e successive e nel Regolamento consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

### **Art. 27 – Copia deliberazioni**

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui al Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

## **Sezione 5<sup>^</sup> - Collegio dei Revisori dei Conti**

### **Art. 28 – Costituzione, Funzioni, Durata**

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti nei Registri dei Revisori contabili, nell'Albo dei Dottori commercialisti o nell'Albo dei Ragionieri.

La Giunta regionale nomina uno dei membri effettivi con il compito di presiedere il collegio; gli altri due membri effettivi e i due membri supplenti sono eletti dal Consiglio.

Non possono essere eletti alla carica di revisore dei conti e se nominati decadono dall'Ufficio:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- f) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- g) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- h) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) presenta al consiglio una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
- c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Collegio dei revisori dei conti assiste alle adunanze del Consiglio.

Il Presidente del collegio o altro revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della giunta.

I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I revisori supplenti – con precedenza al più anziano di età – sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.

Delle riunioni del Collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito

registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Qualora il Collegio dei revisori dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio, ai sensi del precedente art. 8.

## **Sezione 6<sup>^</sup> - Amministrazione**

### **Art. 29 – Struttura operativa**

La struttura operativa del Consorzio è definita dal Piano di Organizzazione variabile.

Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal Direttore.

Il Direttore assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali e relaziona sull'andamento della gestione consortile al Presidente e all'Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse del servizio o a richiesta del Presidente e della Giunta. Inoltre, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, pone in essere gli atti necessari ad evitare nocimento al Consorzio.

### **Art. 30 – Gestione patrimoniale e finanziaria.**

La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il fondo di riserva, iscritto nel bilancio è destinato alla copertura di spese impreviste, nonché di maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio. Nel caso in cui dopo il termine del 30 novembre ed entro il 31 dicembre si verificano straordinarie esigenze di bilancio, la Giunta può effettuare prelevamenti dal fondo di riserva mediante l'adozione di apposita deliberazione, da comunicare all'organo consiliare.

## Sezione 7^ - Riparto della contribuenza.

### **Art. 31 – Classifica provvisoria e definitiva**

Le spese di funzionamento del Consorzio, di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione e per l'adempimento di tutte le altre finalità istituzionali sono ripartite a carico della proprietà consorziata, ricadente nel perimetro di contribuenza, sulla base di piani di classifica provvisori e definitivi.

I predetti piani, adottati dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

### **Art. 32 – Ruoli di contribuenza**

I ruoli annuali, resi esecutivi saranno consegnati al concessionario del servizio di riscossione dei tributi nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Sull'iscrizione a ruolo i consorziati possono chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazione di iscrizione.

Dette richieste andranno presentate direttamente al Consorzio.

### **Art. 33 – Riscossione dei contributi**

La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata per mezzo di concessionario del servizio di riscossione dei tributi secondo quanto previsto dalla legge.

Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.

### **Art. 34 – Servizio di Tesoreria**

Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un istituto bancario a trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque istituti di credito.

La Giunta predispone e il Consiglio approva il capitolato disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.

La Giunta conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione, di cui il capitolato costituisce parte integrante.

## Sezione 8^ - Indirizzo-Controllo-Gestione

### **Art. 35 – Funzioni e Responsabilità**

I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

### **Art. 36 – Dirigenza**

Lo Statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge o lo Statuto non riservano espressamente agli organi dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statutari, tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) le responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, fatte salve diverse competenze fissate nel Regolamento consortile di cui al precedente art. 30, comma 1;
- e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente del Consorzio.

Sono riservati alla competenza esclusiva del Direttore, fatta salva delega scritta ad altro funzionario, i compiti di cui al precedente comma lettere a), c) ed f).

I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.